

Data: 23/11/2015

Il comma 10 dell'art. 12 legge 122/2010 stabiliva che, con riferimento alle anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, il computo dell'indennità di buonuscita venisse effettuato secondo le regole di cui all'articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

In applicazione di questa disposizione, dal 1° gennaio 2011, l'importo della prestazione veniva calcolato in due quote:

- la prima, con riferimento alle anzianità maturate **fino al 31 dicembre 2010**, determinata con le regole con cui si calcola ora l'intera prestazione e, pertanto, di importo pari a un dodicesimo dell'80% della retribuzione annua lorda percepita al momento della cessazione dal servizio, comprensiva della tredicesima mensilità, moltiplicato per gli anni utili fino al 31 dicembre 2010. Per questa quota la frazione di anno pari o superiore a sei mesi veniva considerata come anno intero, quella inferiore veniva trascurata;
- la seconda quota, con riferimento alle anzianità maturate **dal 1° gennaio 2011**, determinata dall'accantonamento pari al 6,91% della retribuzione contributiva annua, per ogni anno di servizio, rivalutata in base alle regole valevoli per il Tfr secondo quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile; le frazioni dell'ultimo anno di servizio venivano proporzionalmente ridotte e l'aliquota del 6,91 per cento veniva applicata alla retribuzione contributiva mensile; era considerata come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 17 ottobre 2012, ha dichiarato illegittima la norma del Decreto Legge 78/2010, art 12, c. 10, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Il Decreto legge 185/2012, di attuazione della sentenza della Corte costituzionale, con l'art. 1, ha abrogato, con decorrenza 1° gennaio 2011, l'art. 12, comma 10 della legge 30 luglio 2010, n. 122 che aveva introdotto il calcolo su due quote. Conseguentemente, è stata ripristinata la normativa anteriore alla legge 122/2010 prima descritta.

Inoltre, tutte le prestazioni con cessazioni nell'arco di tempo di vigenza della legge 122/2010 sono riliquidate e messe in pagamento "d'ufficio" tenendo conto delle regole del decreto 185/2011. Eventuali eccedenze non vengono recuperate.